



Regione Lombardia

DECRETO N° 12274

Del 18/12/2012

Identificativo Atto n. 627

DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto

CONTROLLI UFFICIALI NEI CONFRONTI DELLA BRUCELLOSI BOVINA E LEUCOSI BOVINA  
ENZOOTICA - MODIFICA DELL'ALLEGATO 1 PUNTO 1.C.1.1 DEL DDUO 97/2011

L'atto si compone di 4 pagine  
di cui 1 pagine di allegati,  
parte integrante





## Regione Lombardia

### IL DIRIGENTE DI STRUTTURA

**RICHIAMATO** il D.D.U.O. n.97 del 12 gennaio 2011: Bonifica sanitaria: , in regione Lombardia; revoca del d.d.s. n. 2825 del 15/03/2006 ""

**VISTI:**

- il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 "attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina";
- il Regolamento (CE) n. 882/2004, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di igiene di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- la Decisione del 8 luglio 2010, n. 2010/391/CE "recante modifica degli allegati della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis alla Lituania e alla regione italiana Molise e recante modifica degli allegati della decisione 2003/467/Ce per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica di alcune regioni amministrative italiane").

**DATO ATTO** che:

- il citato regolamento comunitario stabilisce che i controlli ufficiali siano condotti in base a una valutazione dei rischi e con una frequenza appropriata;
- con la Decisione n. 2010/391/CE la Regione Lombardia è stata riconosciuta regione ufficialmente indenne da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzootica;
- il D.lvo n.196/1999 stabilisce che nelle regioni che hanno conseguito la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi e da leucosi è possibile abbassare la frequenza annuale dei controlli;

**CONSIDERATO** che la qualifica di "regione ufficialmente indenne da brucellosi e leucosi bovina enzootica " è stata ulteriormente confermata dai controlli ufficiali effettuati ai sensi del richiamato DDUO 97/2011, nel corso degli anni 2011- 2012;

**VALUTATO** che, per i suddetti motivi, è opportuno ridurre il numero di controlli ufficiali annuali nei confronti della brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica





## Regione Lombardia

negli allevamenti bovini da riproduzione, di cui all'Allegato 1 punto 1- C.1.1 del DDUO n.97/2011, in funzione dell'indirizzo produttivo;

### **RITENUTO** di:

- approvare la periodicità dei controlli nei confronti della brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto e nel contempo modificare l'Allegato 1 punto 1-C.1.1 del DDUO 97/2011
- pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale istituzionale della D.G. Sanità;

### **VISTE:**

- la L.r. n. 20/2008 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
- la L.r. n. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i.;

### **DECRETA**

1. **di approvare** la periodicità dei controlli nei confronti della brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto e nel contempo modificare l'Allegato 1 punti 1-C.1.1 del DDUO 97/2011
2. **di precisare** che il presente atto non comporta registrazioni contabili;
3. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul Portale istituzionale della D.G. Sanità;



IL DIRIGENTE DI STRUTTURA  
(Laura Gemma Brenzoni)

## ALLEGATO A

### CONTROLLI UFFICIALI NEI CONFRONTI DELLA BRUCELLOSI BOVINA E LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA: MODIFICA DELL'ALLEGATO 1 PUNTO 1.C.1.1 DEL DDUO 97/2011

#### 1-C.1. Periodicità dei controlli

##### 1-C.1.1. Allevamenti da riproduzione

Nei confronti della **tubercolosi** gli allevamenti da riproduzione vengono sottoposti a periodici controlli in modo che nell'arco di 2 anni venga controllato il 100% degli allevamenti e degli animali.

A tal fine, le Aziende Sanitarie Locali programmano il controllo annuale di circa il 50% degli allevamenti e degli animali.

Nei confronti della **brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica** gli allevamenti da riproduzione vengono sottoposti a periodici controlli in modo che nell'arco di 4 anni venga controllato il 100% degli allevamenti e degli animali.

A tal fine, le Aziende Sanitarie Locali programmano il controllo annuale di circa il 25% degli allevamenti e degli animali.

**La Regione può disporre l'aumento della frequenza dei controlli, anche su base provinciale, in funzione della situazione epidemiologica.**

Inoltre, gli allevamenti da latte vengono sottoposti a controlli sul latte di massa, nei confronti della brucellosi, con cadenza semestrale.

**Negli allevamenti in cui è autorizzata la produzione di latte crudo destinato alla vendita diretta al consumatore i controlli periodici nei confronti della tubercolosi e brucellosi devono essere effettuati con cadenza almeno annuale.**

